



28488/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

VI-2 SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Umberto GOLDONI

- Presidente

Dott. Stefano PETITTI

- Consigliere

Dott. Pasquale D'ASCOLA

- Consigliere

Dott. Alberto GIUSTI

- Consigliere Rel.

Dott. Aldo CARRATO

- Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MIONE Ippazio Vito e MIONE Simone, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Paolo Rizzo;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, in data 13 aprile 2011.

R.G.N.28843/11

Cron. 28482

Rep. C.I

C.C.12/11/2013

Sanzioni amministrative



Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 18 luglio 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

«Il Giudice di pace di Alessano ha rigettato l'opposizione proposta da Ippazio Vito Mione e Simone Mione avverso il verbale, emesso dai Carabinieri in data 22 agosto 2008, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 154 del codice della strada, per avere Simone Mione, quale conducente dell'autovettura di proprietà di Ippazio Vito Mione, creato pericolo ad altra vettura, tanto da determinare un incidente stradale, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra e di immissione in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Questa pronuncia è stata confermata dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, che, con sentenza depositata il 13 aprile 2011, ha rigettato l'appello dei Mione.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale i Mione hanno proposto ricorso, con atto notificato il 17 novembre 2011, sulla base di un motivo.

Il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ay'.



L'unico motivo del ricorso - che denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - è infondato.

Il Tribunale, con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, è infatti giunto alla conclusione che il Mione ha compiuto la manovra di immissione in un luogo non soggetto a pubblico passaggio creando pericolo agli altri utenti della strada, evidenziando, anche sulla base delle foto scattate e della planimetria redatta dai verbalizzanti, che la tipologia dell'impatto (con la vettura condotta da Ludovica Melacarne all'interno della propria corsia di marcia) è di per sé indicativa della grave negligenza del Mione, il quale ha effettuato la svolta con intralcio per i veicoli che sopraggiungevano nell'altra corsia di marcia.

Nel contestare la ricostruzione data dal giudice del merito, la parte ricorrente, pur lamentando formalmente vizi di motivazione, tende, in realtà, ad una (non ammissibile in sede di legittimità) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito. Sotto questo profilo i ricorrenti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., invocano, piuttosto, una diversa lettura delle risultanze procedurali così come accertate e ricostruite dal Tribunale, muovendo così all'impugnata



sentenza censure che non possono trovare ingresso in questa sede, perché la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

Il ricorso può, quindi, essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi rigettato».

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente Ministero, che liquida in euro 600 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 novembre 2013.

Il Presidente

*M. S. P. M.*

*10*

Il Funzionario Giudiziario  
~~Paolo TALARICO~~  
*Le Lazio*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
**19 DIC. 2013**  
Roma, .....  
Il Funzionario Giudiziario  
~~Paolo TALARICO~~  
*Le Lazio*

